

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA (DIMSC)

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina attribuzioni, gestione e funzionamento del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell'Università Politecnica delle Marche con sede in Ancona, in ottemperanza alla Legge 240/2010.

ART. 2 – Funzioni

1. Il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell'Università Politecnica delle Marche è struttura organizzativa primaria autonoma preposta allo svolgimento dell'attività didattica e della ricerca finalizzata anche alle attività assistenziali inerenti le aree scientifiche, omogenee per fini o per metodi, ricomprese nei settori scientifico-disciplinari:

05/D1 - BIO/09 Fisiologia
05/H1 - BIO/16 Anatomia Umana
06/C1 - MED/18 Chirurgia generale
06/E2 - MED/19 Chirurgia Plastica
06/D3 - MED/22 Chirurgia Vascolare
06/D5 - MED/25 Psichiatria
06/D6 - MED/26 Neurologia
06/E3 - MED/27 Neurochirurgia
06/F2 - MED/30 Malattie Apparato Visivo
06/F4 - MED/34 Medicina Fisica e Riabilitativa
11/E1 - M-PSI/02 Psicobiologia e Psicologia Fisiologica

Il Dipartimento è dotato di autonomia scientifica, didattica, organizzativa, regolamentare, gestionale, contrattuale, nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto di Autonomia dell'Università Politecnica delle Marche, dei Regolamenti e degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione. Nell'esercizio dell'autonomia didattica il Dipartimento opera conformemente agli indirizzi del Senato Accademico e della Facoltà.

D'intesa con le altre strutture preposte all'attività didattica, concorre a essa mettendo a disposizione le risorse di cui dispone; nell'ambito delle discipline relative ai settori scientifico-disciplinari di competenza, il Dipartimento ne promuove e organizza il relativo studio, contribuendo alla riqualificazione didattica.

2. L'elenco dei settori scientifico-disciplinari potrà subire modificazioni, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Generale d'Ateneo, senza che ciò comporti la modifica del presente Regolamento.


ART. 3 – Attribuzioni

1. Ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori di ruolo e dei ricercatori e il loro diritto di accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, il Dipartimento esercita le attribuzioni previste dallo Statuto di Ateneo.
2. Al fine di rendere operative le proprie finalità istituzionali, il Dipartimento è organizzato in Sezioni scientificamente omogenee, secondo le modalità stabilite all'articolo 5 del presente Regolamento.

ART. 4 – Afferenze al Dipartimento

1. Afferiscono al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica i professori di ruolo e i ricercatori inquadrati nei settori scientifico disciplinari ricompresi nel Dipartimento, coerentemente con i criteri






stabiliti nel presente regolamento. Fa inoltre parte del Dipartimento il personale tecnico-amministrativo assegnato per il suo funzionamento. Fanno infine riferimento al Dipartimento gli assegnisti di ricerca e i titolari di contratto di insegnamento di cui all'art. 23 della L. 240/2010, le cui ricerche e i cui insegnamenti siano riferibili a settori scientifici disciplinari pertinenti o affini al Dipartimento stesso.

2. L'afferenza al Dipartimento dei Professori e dei Ricercatori viene disposta con Decreto Rettorale all'esito della procedura prevista dal "Regolamento chiamate dei professori di prima e seconda fascia" ai sensi degli art. 18 e 24 della Legge n. 240/2010 e dal "Regolamento per l'assunzione dei Ricercatori a tempo determinato" e a seguito, per i Professori di prima e seconda fascia, del Decreto di nomina, per i Ricercatori della Delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della chiamata.
3. L'afferenza al Dipartimento su richiesta di trasferimento di un Professore o Ricercatore da altra struttura dipartimentale dell'Università Politecnica delle Marche, avviene con Decreto del Rettore, previa domanda corredata di curriculum vitae rivolta al Direttore del Dipartimento. Entro 30 giorni dalla ricezione, la richiesta viene sottoposta all'approvazione del Consiglio, che valuta l'omogeneità dei fini e dei metodi della ricerca e della didattica del richiedente con quelli del Dipartimento. Nel caso in cui il settore scientifico-disciplinare del richiedente sia già ricompreso tra quelli presenti nel Dipartimento, la delibera di accettazione viene trasmessa al Rettore ai fini della formalizzazione dell'afferenza. Nel caso in cui il settore scientifico-disciplinare non sia ricompreso tra quelli presenti nel Dipartimento, la delibera di accoglimento viene trasmessa al Senato Accademico per l'approvazione. Nel caso di non accoglimento della richiesta di afferenza, l'interessato può presentare ricorso al Senato Accademico che delibera in via definitiva.

ART. 5 – Sezioni

1. Il Dipartimento, ai fini della migliore organizzazione delle proprie attività, è articolato al suo interno in sezioni per specifiche Aree, caratterizzate da aspetti scientifici omogenei e composte da almeno 10 docenti. Ogni afferente può aderire a una sola sezione.
Le sezioni non hanno autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.
2. Il Dipartimento è articolato nelle seguenti Sezioni:
Neuroscienze e Biologia Cellulare, che comprende i seguenti SSD:
 - BIO/09 FISILOGIA;
 - BIO/16 ANATOMIA UMANA;**Neuroscienze Cliniche**, che comprende i seguenti SSD:
 - MED/25 PSICHIATRIA;
 - MED/26 NEUROLOGIA;
 - MED/27 NEUROCHIRURGIA;
 - MED/30 MALATTIE APPARATO VISIVO;
 - MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA;
 - M-PSI/02 PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLGICA**Scienze Chirurgiche**, che comprende i seguenti SSD:
 - MED/18 CHIRURGIA GENERALE;
 - MED/19 CHIRURGIA PLASTICA;
 - MED/22 CHIRURGIA VASCOLARE
3. Modifiche successive nell'articolazione e composizione delle Sezioni avvengono con delibera del Consiglio di Dipartimento adottata a maggioranza assoluta dei componenti senza che ciò comporti la modifica del presente Regolamento.
La delibera viene trasmessa agli uffici dell'Amministrazione Centrale per quanto di competenza.



Nel caso in cui il numero scenda al di sotto del limite previsto di 10 componenti, il Consiglio di Dipartimento potrà provvedere alla revisione dell'articolazione e composizione delle Sezioni del Dipartimento, salvo valutazione della concessione di una motivata proroga fino a 24 mesi, ove sia stato avviato il procedimento per il ripristino del numero minimo di afferenti.

4. Ogni Sezione ha un Responsabile di Sezione, che cura l'organizzazione generale della Sezione. Il Responsabile di Sezione è eletto, tra i professori di ruolo, dai professori e dai ricercatori dei settori scientifico-disciplinari compresi nella Sezione, resta in carica per un triennio ed è rieleggibile una sola volta. Il Direttore indice le elezioni dei Responsabili di Sezione e nomina la relativa commissione elettorale. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei votanti.

L'esito dell'elezione verrà comunicato in Consiglio di Dipartimento.

Qualora, durante il mandato, il Responsabile di una Sezione cessa dalla carica per collocamento a riposo o per altre cause, il Direttore provvederà per la Sezione interessata ad indire entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della cessazione, una nuova elezione. Il nuovo Responsabile eletto resta in carica per lo scorcio del triennio. Il periodo, se inferiore a 12 mesi, non viene considerato ai fini della rieleggibilità.

5. Il Responsabile di Sezione può designare un suo sostituto in caso di assenza o temporaneo impedimento.
6. Il Responsabile di Sezione adotta ogni iniziativa che sia idonea ad un suo migliore funzionamento.
7. I fondi assegnati al Dipartimento per funzionamento e/o attività didattica vanno in parte destinati alle Sezioni ed in parte a coprire le spese generali di gestione del Dipartimento.
La ripartizione alle Sezioni dei fondi del Dipartimento destinati o da destinare alla ricerca scientifica viene fatta tenendo conto del prodotto scientifico delle singole sezioni. Fondi derivanti da altre iniziative, *non finalizzati*, verranno attribuiti in parte ai docenti/Sezioni che hanno collaborato ed in parte a sostenere progetti di ricerca anche di Dipartimento.

8. Da qualsiasi fondo assegnato nominalmente a membri del Dipartimento, salvo esclusioni per specifici finanziamenti, verrà prelevata una quota per le spese generali del Dipartimento. Criteri di ripartizione e percentuali da destinare alla copertura delle spese generali di gestione saranno stabiliti di norma in sede di proposta di budget, definita dalle vigenti norme di Ateneo.


ART. 6 – Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
- a) il Consiglio;
 - b) il Direttore;
 - c) la Giunta.

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

ART. 7 – Attribuzioni


1. Il Consiglio di Dipartimento è organo di gestione e di programmazione del Dipartimento.
2. Ai sensi di quanto espressamente indicato all'art. 29 dello Statuto di questo Ateneo, il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:
- a) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;
 - b) detta i criteri per l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento;
 - c) approva, su proposta del Direttore, l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate dall'Amministrazione o acquisite da terzi;



- d) propone, in conformità ai Regolamenti di Ateneo, il Regolamento di Dipartimento che viene approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
 - e) propone secondo la procedura stabilita dai Regolamenti, in accordo con gli eventuali indirizzi della Facoltà, la selezione e la chiamata dei professori da sottoporre al parere del Senato Accademico e alla delibera del Consiglio di Amministrazione, come pure propone la selezione e l'assunzione di ricercatori a tempo determinato;
 - f) approva il piano dell'offerta formativa del Dipartimento e il manifesto degli studi in accordo con quelli proposti dalla Facoltà;
 - g) delibera sulla attribuzione di responsabilità didattiche ai docenti del Dipartimento e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati, con il coordinamento della Facoltà;
 - h) vigila in generale sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche e di ricerca; a tal fine esprime un parere sulle Schede SUA-CdS e sui Rapporti di Riesame Annuale e Ciclico dei CdS di Dipartimento ed approva la Scheda SUA-RD;
 - i) approva le relazioni triennali sull'attività scientifica ed esprime parere sull'attività didattica dei docenti;
 - l) esprime parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica;
 - m) promuove l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;
 - n) cura la gestione dei locali per quanto riguarda le parti non strutturali, dei beni inventariali e dei servizi del Dipartimento in base a criteri di funzionalità ed economicità e nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - o) propone l'attivazione o la disattivazione delle strutture di ricerca e servizio di sua pertinenza;
 - p) elabora annualmente e sottopone al parere consultivo della Facoltà, le sue linee programmatiche in materia di didattica, nonché le proposte di reclutamento;
 - q) delega alla Giunta, a maggioranza dei componenti il Consiglio, materie di sua competenza definendone i criteri, la durata ed i limiti della delega il cui contenuto non può comunque eccedere l'ordinaria amministrazione;
 - r) delibera altresì su tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. In tutte le questioni riguardanti le funzioni e l'attività del personale docente, ed in particolare per le questioni relative alle lettere e) ed i) del comma 2 del presente articolo, il Consiglio di Dipartimento delibera nella composizione limitata ai soli docenti, appartenenti alla fascia corrispondente e a quella superiore.

ART. 8 – Composizione

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
- a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede;
 - b) i professori ed i ricercatori afferenti al Dipartimento;
 - c) una rappresentanza del personale tecnico amministrativo pari ad un terzo del personale stesso, fino ad un massimo di un sesto del personale di cui alle lett. a) e b);
 - d) i rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, afferenti al Dipartimento;
 - e) i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca e alle Scuole di Specializzazione, afferenti al Dipartimento;
 - f) il Responsabile Amministrativo che svolge anche funzioni di Segretario Verbalizzante;
 - g) un rappresentante dei docenti a contratto e degli assegnisti di ricerca, senza diritto di voto.



2. Il numero complessivo delle rappresentanze di cui alle lett. d) ed e) è pari al 15% dei professori e ricercatori componenti del Consiglio di Dipartimento di cui uno fra gli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca ed uno fra gli iscritti alle Scuole di Specializzazione, con arrotondamento per difetto in caso di frazione di numero inferiore a cinque, e per eccesso in caso di frazione uguale o superiore a cinque. Il Rettore indice le elezioni e nomina i rappresentanti.
3. La durata dei mandati delle rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento è pari a un triennio accademico, eccezion fatta per le rappresentanze degli studenti la cui durata di ogni mandato è biennale.
4. Tutti i mandati delle rappresentanze sono rinnovabili per una sola volta.

ART. 9 – Elezioni della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo

1. Il Direttore indice le elezioni almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato triennale, con proprio provvedimento che conterrà il calendario elettorale e la nomina della commissione che sovrintenderà alle operazioni elettorali.
2. La commissione dovrà essere composta da un Professore con funzioni di Presidente, un Docente, ed una unità di personale tecnico amministrativo con funzioni di Segretario. Ogni avente diritto può esprimere due preferenze. Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti e, in caso di parità, quelli con maggiore anzianità di servizio; in caso di ulteriore parità, è eletto il candidato anagraficamente più giovane.
3. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto e sono valide se vi partecipa almeno 1/3 degli aventi diritto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, non si procede allo scrutinio e le operazioni di voto vengono ripetute nella settimana successiva; in tal caso le votazioni sono valide indipendentemente dal numero dei votanti.
4. Ha diritto di voto il personale di ruolo assegnato al Dipartimento. L'elettorato passivo coincide con l'elettorato attivo ad eccezione del personale comandato e del personale che si trova in regime di aspettativa senza assegni. Sono comunque esclusi dall'elettorato sia attivo che passivo coloro che si trovano sospesi dal servizio per condanna passata in giudicato o per provvedimento disciplinare, o che si trovano sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.
5. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo di un rappresentante, subentra il successivo come risulta dall'elenco delle votazioni, o in mancanza, si procede a nuova elezione del rappresentante cessato. Il nuovo rappresentante cessa dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto è subentrato.
6. Gli eletti vengono nominati con Decreto Rettoriale.

ART. 10 – Designazione della rappresentanza degli assegnisti di ricerca e professori a contratto

1. Le rappresentanze dei Professori a contratto e degli Assegnisti di ricerca sono designate all'interno di ciascuna categoria sulla base di un elenco predisposto per ogni categoria fra tutti coloro che abbiano stipulato un contratto di insegnamento almeno per il 1° anno accademico a cui si riferisce il mandato nel settore scientifico disciplinare afferente al Dipartimento o di un assegno di ricerca attivato presso il Dipartimento stesso avente durata almeno per il 1° anno accademico a cui si riferisce il mandato. La designazione avverrà con voto palese per ogni categoria su una rosa di almeno cinque nominativi per ciascuna, proposta dal Direttore di Dipartimento, compatibilmente al numero di assegnisti e titolari di insegnamenti che fanno riferimento al Dipartimento. Risulteranno designati il docente e l'assegnista che abbiano ricevuto il numero maggiore di voti, cioè la maggioranza relativa tra i voti che sono stati espressi. Qualora risulti un solo nominativo per ciascuna categoria, quest'ultimo entra di diritto a far parte del Consiglio di Dipartimento. In caso di parità di voti prevalgono il docente e l'assegnista titolare del contratto da minor tempo; in caso di ulteriore parità il più giovane di età.

ART. 11 – Modalità di riunione

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore non meno di tre volte l'anno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o della maggioranza dei componenti della Giunta.




2. La convocazione del Consiglio con il relativo Ordine del Giorno è inviata in formato elettronico a tutti gli interessati all'indirizzo di posta elettronica istituzionale degli stessi, almeno sette giorni prima della riunione. Il termine è ridotto a due giorni in caso di motivata urgenza.
3. Per la validità delle sedute del Consiglio di Dipartimento, valgono i principi generali relativi al funzionamento degli organi collegiali, così come segue:
 - è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti; nel computo per determinare tale maggioranza si detrae il numero degli assenti giustificati. Si ritengono comunque assenti giustificati i consiglieri che si trovino ufficialmente in missione, ferie, congedo a vario titolo. La verifica del numero legale nel corso della seduta viene effettuata su richiesta di almeno uno dei consiglieri.
 - le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, e cioè con la metà più uno di coloro che partecipano alla votazione compresi gli astenuti, salvo che non sia diversamente disposto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio opera validamente anche in difetto di una delle rappresentanze di cui al precedente art. 8.
 - nelle deliberazioni per le quali è prevista la maggioranza assoluta, queste si intendono adottate con la metà più uno dei componenti l'organo deliberante a prescindere dal numero dei votanti e dei presenti.
 - i componenti del Consiglio non partecipano alla adunanza sulle questioni che riguardino direttamente la loro persona o che riguardino parenti e affini entro il quarto grado.
4. I verbali, una volta approvati dal Consiglio, sono resi accessibili agli interessati in apposita area riservata del Dipartimento.
5. Le sedute del Consiglio si tengono in locali dell'Ateneo cui il Dipartimento afferisce. Ove la delibera riguardi situazioni di carattere personale, la stessa va notificata all'interessato entro trenta giorni dall'esecutività della stessa.
Ogni consigliere ha diritto di far verbalizzare integralmente, seduta stante, il proprio intervento o la propria dichiarazione di voto. In tal caso presenterà il testo autentico al segretario verbalizzante.
6. I verbali del Consiglio di Dipartimento portano la firma congiunta del Direttore e del Responsabile amministrativo del Dipartimento (o suo delegato).
7. Nei casi non vietati dalla legge, il Consiglio, a maggioranza semplice, può decidere di far intervenire ed eventualmente ascoltare il parere di persone non facenti parte del Consiglio, su determinati argomenti all'ordine del giorno.

IL DIRETTORE

ART. 12 – Attribuzioni

Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ne promuove le attività ed è responsabile del suo funzionamento. Egli convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento e la Giunta, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e ha la responsabilità della gestione amministrativa, contabile e patrimoniale del Dipartimento esercitando tutte le attribuzioni di cui allo Statuto di questa Università, ed in particolare in accordo con il Dipartimento:

- a) definisce gli obiettivi di ricerca del Dipartimento stesso in linea con gli obiettivi strategici di Ateneo.
- b) designa il Responsabile Assicurazione Qualità di Dipartimento che oltre ad ottemperare agli obblighi di legge relativi alla qualità della didattica e della ricerca, svolge un ruolo di informazione, supervisione e coordinamento per le attività specificamente legate alla qualità.
- c) predispone la Scheda SUA-RD;
- d) Provvede autonomamente, senza l'approvazione del Consiglio, a tutte le spese al di sotto del limite stabilito per ogni singola spesa dal Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza;
- e) Adotta provvedimenti di urgenza su argomenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per la ratifica, nella prima seduta successiva;
- f) E' responsabile, in qualità di datore di lavoro per la sicurezza, della gestione e della sicurezza negli spazi di competenza;
- g) Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.




ART. 13 – Elezioni del Direttore

1. Le elezioni del Direttore di Dipartimento sono indette dal Decano, con proprio provvedimento, nei quattro mesi precedenti la data di scadenza del mandato e comunque entro e non oltre il 15 settembre antecedente l'inizio del triennio accademico. In tale provvedimento è riportato il calendario elettorale con indicazione di tutti i termini inerenti le fasi della procedura elettorale in modo che il completamento della stessa sia assicurato prima della scadenza del mandato stesso.
1. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore spetta a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento, ad esclusione della rappresentanza dei docenti a contratto e degli assegnisti di ricerca che partecipano al Consiglio senza diritto di voto.
2. Il Direttore è eletto fra i professori ordinari a tempo pieno afferenti al Dipartimento. In caso di indisponibilità di professori di I fascia, la carica di Direttore può essere affidata ad un professore di II fascia, a tempo pieno afferente al Dipartimento. L'elettorato passivo spetta ai professori che assicurano un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato. Sono esclusi dall'elettorato sia attivo che passivo coloro che si trovano in regime di aspettativa senza assegni, sospesi dal servizio per sentenza di condanna passata in giudicato o per provvedimento disciplinare, o che si trovano sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.
4. Entro il decimo giorno antecedente a quello indicato per le votazioni, il Responsabile Amministrativo del Dipartimento, predispose in via definitiva gli elenchi dell'elettorato attivo e dell'elettorato passivo.
5. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. In caso di mancato raggiungimento del risultato elettorale prescritto si procede a una seconda votazione e il Direttore risulta eletto a maggioranza dei votanti. La votazione in quest'ultimo caso è valida se hanno partecipato al voto almeno 1/3 degli aventi diritto al voto. Qualora anche nella seconda votazione non si raggiunga la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Rimane fermo il quorum per la validità della votazione.
6. Il Decano nomina la commissione di seggio che sovrintende a tutte le operazioni elettorali e che è composta da un professore ordinario con funzioni di presidente, un professore associato, un ricercatore e dal Responsabile Amministrativo o suo delegato con funzioni di segretario, afferenti al Dipartimento.
7. Al termine delle votazioni, la Commissione effettua pubblicamente le operazioni di scrutinio e redige un verbale delle operazioni elettorali indicando il nominativo dell'eletto.
8. Il Direttore resta in carica tre anni accademici ed è rinnovabile una sola volta. Il Direttore eletto è nominato con decreto del Rettore ed è tenuto all'esercizio del tempo pieno per tutta la durata del mandato nei limiti stabiliti dalla Legge.
9. Il Direttore designa un Vice Direttore, fra i professori ordinari o associati a tempo pieno del Dipartimento, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento. Il Vice Direttore è nominato con Decreto Rettoriale e cessa d'ufficio insieme con il Direttore.
10. In caso di dimissioni anticipate dalla carica o di cessazione dal servizio o di altre cause di decadenza dalla carica, il Decano del Dipartimento provvede entro trenta giorni dalla vacanza ad indire nuove elezioni e le funzioni sono temporaneamente assunte dal Vice Direttore. Il neo eletto assume la carica in corso d'anno. Qualora il neo eletto assuma la carica entro il 30 giugno, il triennio decorrerà dal 1° novembre dell'anno precedente; qualora il neo eletto assuma la carica oltre questo termine, il triennio decorrerà dal 1° novembre successivo alla elezione.

GIUNTA DI DIPARTIMENTO**ART. 14 – Attribuzioni e composizione**

1. La Giunta di Dipartimento è organo che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed in particolare:





- a) ha compiti istruttori e propositivi su tutte le materie attribuite al Consiglio di Dipartimento;
- b) delibera in via definitiva sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.

2. La Giunta è composta da:
 - a. il Direttore, che la presiede;
 - b. il Responsabile Amministrativo;
 - c. i Responsabili di Sezione;
 - d. un rappresentante dei Professori Ordinari, un rappresentante dei Professori Associati, un rappresentante dei Ricercatori;
 - e. un rappresentante del personale tecnico – amministrativo eletto all'interno della stessa componente in Consiglio di Dipartimento;
 - f. due rappresentanti degli studenti eletti all'interno della medesima componente in Consiglio di Dipartimento.
3. Il Direttore, il Responsabile Amministrativo ed i Responsabili di Sezione sono membri di diritto. Gli altri componenti vengono eletti nell'ambito delle rispettive categorie di appartenenza secondo le norme di cui ai commi seguenti.
4. Il Direttore indice le elezioni della rappresentanza di cui alla lettera d) e nomina la commissione elettorale composta almeno da un professore, un ricercatore e da un'unità di personale tecnico amministrativo. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i docenti aventi diritto, nell'ambito della rispettiva componente. Per ogni singola componente, le votazioni sono valide se vi ha preso parte almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
Vengono eletti coloro i quali hanno ottenuto il maggior numero di voti.
5. Le elezioni della rappresentanza di cui alla lett. e) sono indette dal Direttore di Dipartimento. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto; l'elettorato attivo e passivo coincidono, ogni avente diritto può esprimere una sola preferenza. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero dei voti e, in caso di parità, quello con più anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più giovane anagraficamente. Le votazioni sono valide se vi ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto per ogni categoria.
6. Per le elezioni della rappresentanza di cui alla lett. f) il cui mandato ha durata biennale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma precedente, con la precisazione che in caso di parità di voti prevale lo studente più giovane per iscrizione all'UNIVPM e in caso di ulteriore parità quello più giovane anagraficamente.
7. La durata della Giunta coincide con la durata del mandato del Direttore.
8. I componenti la Giunta sono rieleggibili. In caso di rinuncia, di opzione per altra carica o di decadenza dal mandato, al rappresentante eletto subentra il successivo quale risulta dall'elenco delle votazioni o, in mancanza, si procederà all'elezione di un sostituto. Il subentrante o nuovo eletto cessa dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante sostituito. I componenti elettivi della Giunta vengono nominati con provvedimento del Direttore di Dipartimento.
9. Delle sedute della Giunta viene redatto verbale, firmato congiuntamente dal Presidente e dal Responsabile amministrativo.

ART. 15 – Convocazione

1. La Giunta si riunisce sotto la presidenza del Direttore, per iniziativa di questo o su richiesta di almeno due terzi (2/3) dei suoi componenti. La convocazione è diramata per posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica istituzionale a tutti gli interessati almeno sette giorni prima della riunione con l'indicazione dell'Ordine del Giorno. Il termine è ridotto a due giorni in caso di motivata urgenza. Per la validità delle riunioni devono essere presenti alle sedute i due terzi (2/3) dei suoi componenti, detratti gli assenti giustificati. Si rinvia ai *Principi generali sul funzionamento degli organi collegiali*, come definiti dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.
2. Le decisioni della Giunta sono assunte dalla maggioranza assoluta dei presenti ove non diversamente previsto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.



ART. 16 - Responsabile amministrativo del Dipartimento

1. Al Dipartimento è assegnato un Responsabile Amministrativo che, sulla base delle direttive impartite dagli organi di governo del Dipartimento, collabora con il Direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, mediante anche l'emissione di atti a rilevanza esterna. In particolare :
 - a) organizza le risorse umane e strumentali assegnate alla Segreteria amministrativo-contabile del Dipartimento e ne coordina le attività assumendo la responsabilità in solido con il Direttore dei conseguenti atti;
 - b) fa parte del Consiglio e della Giunta del Dipartimento anche con funzioni di segretario verbalizzante;
 - c) può designare un suo sostituto tra il personale tecnico-amministrativo del Dipartimento sufficientemente qualificato che lo sostituisce in caso di temporaneo impedimento;
 - d) provvede alla corretta tenuta dei verbali delle adunanze del Consiglio e della Giunta del Dipartimento;
 - e) firma, congiuntamente al Direttore, i verbali degli organi collegiali del Dipartimento;
 - f) provvede alla corretta tenuta dei registri contabili ed inventariali ed alla conservazione della documentazione amministrativo-contabile;
 - g) coadiuva il Direttore per la predisposizione dei prospetti economici e finanziari utili per la definizione del bilancio unico di Ateneo previsti dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
 - h) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dallo Statuto di Autonomia e dai Regolamenti di Ateneo.

ART. 17 - Laboratori - (rif. D.M. 5 agosto 1998, n. 363)

1. Il Dipartimento individua i laboratori per lo svolgimento della sua attività didattica e di ricerca. A tale scopo sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattiche, di ricerca e di servizio che comportano l'uso di strumentazione ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. I laboratori si distinguono sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che per i casi di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.
2. Il Direttore individua, tra i docenti e i ricercatori del Dipartimento, il responsabile dell'attività didattica e di ricerca per ogni laboratorio.
3. In merito al laboratorio di cui è responsabile, il docente o ricercatore deve:
 - (a) collaborare con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione.
 - (b) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;
 - (c) adottare le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
 - (d) nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvedere direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate;
 - (e) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;



- (f) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui all'art. 17 comma 1, lettera a) decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sulla base della valutazione dei rischi;
- (g) all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identificare tutti i soggetti esposti a rischio;
- (h) informare tutti i soggetti esposti a rischio identificati sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.
- (i) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro per la sicurezza con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

ART. 18 – Sicurezza e salute nel Dipartimento


1. La valutazione dei rischi e la predisposizione di sistemi di prevenzione in materia di tutela della salute dei lavoratori negli spazi del Dipartimento è responsabilità del datore di lavoro per la sicurezza individuato nella figura del Direttore del Dipartimento. Nello svolgimento dei compiti previsti dalle normative vigenti concernenti la sicurezza, il Direttore identifica una unità di personale con adeguata formazione designandola come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
2. I compiti dell'RSPP sono quelli del servizio di prevenzione e protezione stesso e ne indicano un ruolo consultivo e propositivo con funzione di supporto tecnico al Direttore, a cui risponde per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Il Direttore nomina il Medico Competente (MC) per effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti; nomina inoltre i preposti per le attività di radioprotezione come da Regolamento per la gestione della radioprotezione.


ART. 19 - Beni immobili e mobili del Dipartimento

1. Il Direttore è Consegretario dei beni immobili assegnati al Dipartimento. Nell'uso dei beni immobili il Consegretario segnala al Responsabile del Centro Sviluppo Gestione Edilizia gli interventi ritenuti necessari alla buona conservazione e mantenimento dei beni stessi secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Patrimoniale d'Ateneo.
2. Il Direttore è consegnatario dei beni mobili del Dipartimento, che gestisce secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Patrimoniale d'Ateneo. Il Consegretario è responsabile del corretto uso, corretta conservazione e manutenzione dei beni registrati ed iscritti nelle scritture patrimoniali del Dipartimento.

ART. 20 - Modalità per l'accesso alle strutture del Dipartimento.

1. Possono fruire delle strutture e partecipare alle attività di ricerca del Dipartimento, sotto la responsabilità di un docente del Dipartimento, i seguenti soggetti:
 - a) i dottorandi, i titolari di contratti di ricerca, i titolari di assegni di ricerca, gli specializzandi, gli studenti iscritti presso l'Università Politecnica delle Marche;
 - b) altri frequentatori autorizzati.
2. Le domande per la frequenza del Dipartimento dei soggetti di cui alla lettera b) possono essere presentate in ogni momento, viste da un docente del Dipartimento, presso la Segreteria del Dipartimento e devono essere autorizzate dal Direttore. L'autorizzazione alla frequenza può essere revocata in qualsiasi momento con provvedimento motivato del Direttore.
3. Al termine delle attività di ricerca cessa automaticamente la frequenza del Dipartimento da parte delle suddette categorie.
4. Gli studenti iscritti presso l'Università Politecnica delle Marche sono ammessi a frequentare le strutture del Dipartimento per le finalità didattiche e scientifiche inerenti il loro percorso formativo, e comunque





sotto la Responsabilità scientifica di un Docente afferente al Dipartimento, previa autorizzazione del Direttore della struttura.

ART. 21 - Politiche per l'assicurazione di qualità

1. Il Dipartimento persegue attivamente politiche di Assicurazione della Qualità della ricerca, mediante l'individuazione di obiettivi triennali che tengono conto degli obiettivi strategici dell'Ateneo, delle risorse disponibili e dei risultati raggiunti dal Dipartimento nel triennio precedente.
2. I criteri adottati per la distribuzione dei fondi assegnati al Dipartimento sono essenzialmente meritocratici.
3. Al fine di stabilire i criteri per la distribuzione dei fondi, il Consiglio di Dipartimento può avvalersi di una Commissione per la Ricerca Scientifica appositamente nominata, con funzione di organismo istruttorio per la ripartizione delle risorse economiche da destinare alle attività di ricerca scientifica svolte dai docenti afferenti al DIMSC.
4. La distribuzione degli Assegni di Ricerca finanziati dall'Ateneo e assegnati al Dipartimento è effettuata tenendo in considerazione le richieste dei singoli docenti, i prodotti della ricerca dell'ultimo triennio e la numerosità del personale afferente a ciascun gruppo di ricerca.

ART. 22 - Disposizioni finali.

1. Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti. Il Regolamento è emanato con Decreto Rettoriale, su delibera del Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.
2. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate con le medesime procedure previste per la sua adozione.
3. Eventuali modifiche allo Statuto e al Regolamento generale di Ateneo sono automaticamente recepite nel presente Regolamento, senza che ciò comporti una modifica dello stesso.
4. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa generale vigente, allo Statuto di Autonomia dell'Università Politecnica delle Marche, al Regolamento Generale di Ateneo e agli altri Regolamenti di Ateneo.

